



COMUNE DI MARMORA

Borgata Vernetti, 30

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

N. GENERALE 12 N PER SERVIZIO .11

Responsabile del Servizio : Reviglio Giorgio

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MARMORA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA LA BIANCA. DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'APPELLO DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 4/2023 EMESSA DAL TAR PIEMONTE NELLA CAUSA R.G. N. 409/2022. CIG Z3A39EAC48

L'anno duemilaventitre del mese di febbraio del giorno dieci nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATE:

- ❑ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 10 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione DUPS 2023-2025;
- ❑ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 10 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

VISTA la Giunta Comunale n. 35 del 04/07/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Servizio finanziario del Comune con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza esterna;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10.02.2023 il Comune di Marmora

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Marmora. Responsabile Procedimento: Bonetto Livia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

autorizzava il Sindaco pro tempore Responsabile del Servizio Finanziario a sottoscrivere alla procura ad litem per resistere nel giudizio avanti al Giudice Amministrativo di secondo grado, previa assunzione della relativa determina di affidamento del Servizio di rappresentanza legale dell'Ente all'avvocato Martino Giovanni con studio in Torino, Via Giuseppe Giusti n. 3 che già ha assistito l'Ente avanti al Tar Piemonte, non essendo presenti all'interno dell'Ente dipendenti abilitati all'esercizio del patrocinio legale, risponde ad un'esigenza puntuale ed episodica;

DATO ATTO che in data 01.02.2023 è stato notificato al Comune di Marmora il ricorso formulato dal signor Antonio Fantino in proprio e quale concessionario legale rappresentante dell'Azienda Faunistico Venatoria La Bianca per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11.1.2023, n. 4 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta nel ricorso R.G. n. 409/2022 proposto per l'annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Marmora, prot. n. 205 del 27.1.2022, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata rigettata *“la richiesta dell'Azienda Faunistico Venatoria La Bianca in data 15.11.2021 [di autorizzazione al transito sulle strade comunali coperte da neve e sulla strada Tolosano – Colle Esischie interdetta al traffico con ordinanza sindacale n. 7/2021] (...)”* e secondo il quale *“nella denegata ipotesi di intervenuta formazione di silenzio-assenso, il presente rigetto deve qualificarsi come provvedimento di annullamento in autotutela di tale assenso (...)”*; oltre che per l'annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Marmora, prot. n. 3061 del 15.11.2022, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata rigettata la domanda dell'Azienda Faunistico Venatoria La Bianca del 28.9.2022 per l'autorizzazione al transito sui percorsi innevati del compendio aziendale e di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso;

RAMMENTATO, in proposito, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 10.05.2001, n. 186 ha precisato che “competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente, mentre la Giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco (v. Sez. Un. 10.05.2001, n. 186)”;

CONSIDERATO, altresì, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12868/2005, dopo aver comunque ribadito che in virtù dell'art. 50 del TUEL la decisione di agire o di resistere in giudizio compete immancabilmente al Sindaco, ha riconosciuto particolari margini all'autonomia statutaria dell'Ente in quanto competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000) nel senso di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia);

DATO ATTO che il vigente Statuto comunale, all'art. 59 prevede che ai fini della costituzione in giudizio dell'ente debba essere acquisito il conforme indirizzo della Giunta comunale;

VALUTATO la necessità di autorizzare espressamente il soggetto che rappresenterà in giudizio il Comune di Marmora nel giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, inoltre, che l'incarico di patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica e già esistente lite è riconducibile alla previsione di cui all'art. 17, comma 1 lettera d) n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e si configura quale contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 229 e seg. del Cod. Civ.;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le

ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti pubblici i servizi legali e l'art. 4 del medesimo Codice, rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" alla stregua dei quali, da una lettura congiunta delle due disposizioni si evince che i contratti esclusi non possono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione contenute nel nuovo Codice, ma devono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel Codice dei contratti;

VALUTATO l'urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio dell'ente di fronte al Consiglio di Stato;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC che in caso di affidamenti diretto evidenziano che la ragioni per il suo ricorso devono essere esplicitate della determinazione a contrattare;

VISTA, altresì, la sentenza del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, che ha evidenziato che la rappresentanza legale dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali si configura solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;

RITENUTO di affidare la difesa in giudizio del Comune di Marmora all'Avv. Martino Giovanni con studio in Torino che ha formulato il preventivo di spesa di cui alla nota del 09.02.2023 - prot. n. 338 in pari data per l'importo totale di € 2.918,14, comprensivo di CPA 4% e IVA 22% per la fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. g), "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/00

-il D.Lgs. n. 50/16 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);

- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la procedura di affidamento sopradescritta, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è la difesa giudiziale del Comune di Marmora nel giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato dall'Azienda Faunistica Venatoria La Bianca con ricorso notificato il 01.02.2023;
- la procedura è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

2) DI AFFIDARE all' Avv Martino Giovanni con studio in Torino, Via Giuseppe Giusti, n. 3, la difesa del Comune di Marmora nel giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato

dall'Azienda Faunistica Venatoria La Bianca con ricorso notificato il 01.02.2023;

- 3) DI DARE ATTO che il sindaco *pro-tempore* è incaricato a rappresentare il Comune di Marmora nel giudizio promosso avanti al Consiglio di stato dalla AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA LA BIANCA con ricorso notificato il 01.02.2023 e a sottoscrivere la procura *ad litem* a favore dell'avv. Martino Giovanni per la difesa nel giudizio, giusta delibera Giunta Comunale n. 15/2023;
- 4) DI IMPEGNARE a tal fine la somma di Euro 2.918,24, imputandola, in virtù delle motivazioni di cui in premessa, al capitolo 1058 – codice 01.01.1.103, piano finanziario 1.03.02.99.002 del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, il quale presenta la necessaria disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marmora, 10/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Reviglio Giorgio

SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi – Capitoli nella stessa indicati ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUTEL del 18.08.2000..

Comune di Marmora, lì 10/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Reviglio Giorgio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rabino dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Marmora, lì 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Rabino dott.ssa Roberta